

Comunicazione n. DIN/58216 del 27-7-2000

inviata all'Assogestioni

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull'attività di *private banking* e sull'obbligo di avvalersi di promotori finanziari

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione, pervenuta il 7 giugno 2000, con la quale si chiedeva a questa Commissione se nello svolgimento dell'attività cd. di *private banking* sia obbligatorio che i dipendenti della banca, incaricati di intrattenere i rapporti con la clientela, siano iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.

In relazione a tale richiesta di chiarimenti, va, preliminarmente, osservato che l'attività cd. di *private banking* non ha un contenuto normativamente tipizzato. Questa, infatti, si caratterizza per essere un'attività ad oggetto plurimo, nell'ambito della quale possono farsi rientrare servizi finanziari, bancari e parabancari, tra i quali, pur senza pretesa di completezza, possono menzionarsi quelli di gestione patrimoniale, di pianificazione successoria e fiscale, nonché di consulenza in ordine ad investimenti immobiliari o di altro genere. Si tratta, più in particolare, di un'attività offerta dalle banche a clienti con ampie disponibilità finanziarie e preventivamente selezionati, che, sovente (ma non necessariamente), viene prestata presso il domicilio dei clienti stessi.

Ciò posto, l'obbligo di avvalersi per le banche di dipendenti iscritti all'albo dei promotori finanziari nello svolgimento del *private banking* sembra sussistere nel caso in cui tale attività coincida con l'esercizio dell'*offerta fuori sede*, disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 36 del regolamento n. 11522/1998, così come successivamente modificato. Se, infatti, tra i servizi offerti da chi svolge il *private banking* vi è, ai sensi delle disposizioni testé ricordate, la promozione e il collocamento fuori sede (ossia "*in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del preponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento*") di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di prodotti finanziari, allora i soggetti esercenti il *private banking*, ove rientrino nel novero di quelli abilitati ad effettuare l'offerta fuori sede, hanno l'obbligo di avvalersi di promotori finanziari regolarmente iscritti all'albo unico dei promotori finanziari. Tale obbligo, per converso, non sussiste nel caso in cui l'attività di *private banking* in concreto esercitata consista in attività diverse da quelle sopra indicate e costituenti l'offerta fuori sede.

Va altresì precisato che, nel caso in cui oggetto del *private banking* sia lo svolgimento, da parte della banca, dell'attività di offerta fuori sede di "*prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni*" di cui al combinato disposto dell'art. 30, comma 9°, e dell'art. 100, comma 1°, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, la banca esercente tale attività può avvalersi, in via alternativa, o di propri dipendenti o di promotori finanziari.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia